



VISTO, PERMESSO DI SOGGIORNO E DI LAVORO

6

6.1	Ingresso e visto.....	61
6.2	Soggiorno e domicilio.....	62
6.3	Soggiorno senza esercizio di attività lucrativa.....	63
6.4	Soggiorno con esercizio di attività lucrativa.....	64
6.5	Naturalizzazione.....	67

La Svizzera deve il proprio benessere non da ultimo all'immigrazione di lavoratori stranieri, che arricchiscono il Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. Grazie agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, oggi i cittadini UE/AELS possono soggiornare in Svizzera più facilmente. Sul mercato del lavoro sono equiparati ai lavoratori svizzeri. Le persone provenienti da Stati terzi che desiderano abitare e lavorare in Svizzera devono soddisfare determinati requisiti.

6.1 INGRESSO E VISTO

Le condizioni per l'ingresso in Svizzera sono diverse a seconda dello scopo del soggiorno (ad es. turismo, visita, lavoro, ricongiungimento familiare o studio) e della durata dello stesso (a breve o lungo termine). La Segreteria di Stato della migrazione pubblica sulla sua homepage le disposizioni aggiornate.

www.sem.admin.ch
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

6.1.1 Prescrizioni in materia di visti

A seconda della cittadinanza e/o della durata del soggiorno, per entrare in Svizzera può essere necessario un visto. Le persone con obbligo di visto in linea di principio presentano la domanda di visto presso la rappresentanza svizzera competente per il loro domicilio all'estero. Il relativo modulo di richiesta è scaricabile dal sito web della rappresentanza o della SEM. Alla richiesta vanno allegati un documento di viaggio in corso di validità riconosciuto dalla Svizzera, un'assicurazione sanitaria di viaggio e altri documenti che giustificano lo scopo del viaggio. Le rappresentanze mettono a disposizione sui loro siti web tutte le informazioni concernenti i documenti da allegare e i costi dei visti. Le rappresentanze svizzere all'estero possono subordinare il rilascio di un visto alla presentazione di una dichiarazione di garanzia se la persona richiedente non dispone di sufficienti mezzi finanziari o sussistono dubbi al riguardo.


www.swiss-visa.ch
Sistema di visti online dalla Svizzera

www.eda.admin.ch
Rappresentanze svizzere all'estero

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno
Informazioni per l'ingresso in Svizzera

Ho bisogno di un visto?*

(FIG. 16)



* Dati senza garanzia. Un'esenzione generale dall'obbligo del visto non significa, ad esempio, che non sia necessario un permesso per svolgere un'attività lucrativa. Si prega di consultare la rappresentanza svizzera competente.

6.1.2 Procedura per il visto

Le persone con obbligo di visto presentano la domanda di visto presso la rappresentanza svizzera competente per il loro domicilio all'estero. Alla domanda devono essere allegati il documento di viaggio e, all'occorrenza, ulteriori documenti attestanti lo scopo del viaggio. Sulle homepage delle rappresentanze sono disponibili informazioni dettagliate circa i documenti richiesti e i relativi moduli per presentare domanda. Tutti i documenti, le lettere o i certificati che non sono redatti in tedesco, francese, italiano o inglese devono essere tradotti prima di essere presentati.

In alcuni casi la rappresentanza all'estero esige una dichiarazione di garanzia. Informazioni dettagliate in merito sono disponibili sul sito web della SEM:

- Promemoria entrata nello spazio Schengen / procedura del visto: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/merkblatt_einreise/mb-grueezi-i.pdf
- Promemoria riguardante la lettera d'invito e la dichiarazione di garanzia: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/merkblatt_einreise/mb-verpflicht-erklaerung-i.pdf

Se il visto viene negato, c'è la possibilità di presentare ricorso presso la SEM entro 30 giorni dalla pubblicazione; il ricorso deve essere motivato e avere forma scritta (tedesco, francese, italiano). Per la gestione del ricorso la SEM riscuote un anticipo. Il pagamento dell'anticipo richiesto è il prerequisito per la gestione del ricorso.

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno
Modulo di domanda di visto

Tipi di permesso

(FIG. 17)

Permesso B Permesso di dimora	Per dimoranti (stranieri che soggiornano a lungo in Svizzera per un determinato scopo con o senza attività lucrativa).
Permesso C Permesso di domicilio	Per domiciliati (stranieri cui, dopo un soggiorno di cinque o dieci anni in Svizzera, è stato rilasciato il permesso di domicilio; il diritto di soggiorno è illimitato).
Permesso Ci Permesso di dimora con attività lucrativa	Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali per i coniugi che esercitano un'attività lucrativa e i figli di familiari di rappresentanze estere oppure organizzazioni intergovernative (IO).
Permesso G Permesso per frontalieri	Per frontalieri (stranieri domiciliati oltreconfine che lavorano nella vicina area di confine svizzera).
Permesso L Permesso di soggiorno breve	Per l'esercizio di un'attività lucrativa a breve termine e per altri soggiorni temporanei.
Permesso F Per persone ammesse provvisoriamente	Per stranieri accolti temporaneamente. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una disposizione dell'Ufficio federale della migrazione.
Permesso N Per richiedenti l'asilo	Per richiedenti l'asilo. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione.
Permesso S Per persone bisognose di protezione	Per persone bisognose di protezione. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione.

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), 2020

6.2 SOGGIORNO E DOMICILIO

I permessi di soggiorno e domicilio sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. A seconda del genere di permesso è possibile esercitare un'attività lucrativa. Agli stranieri che soggiornano in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi viene assegnato un libretto per stranieri che stabilisce il tipo di permesso rilasciato (cfr. fig. 17).

www.sem.admin.ch > Chi siamo > Contatto > Autorità cantonali
Autorità cantonali per l'immigrazione e del mercato del lavoro

www.ch.ch > Stranieri in Svizzera
Informazioni per gli stranieri in Svizzera

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno
Panoramica soggiorno

6.2.1 Ricongiungimento familiare

Ai cittadini svizzeri e ai cittadini dei Paesi membri dell'UE/AELS in possesso di un permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno di breve durata è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla nazionalità. Sono classificati come familiari:

- coniugi e figli di età inferiore ai 21 anni, o che abbiano diritto al mantenimento,
- genitori e genitori del coniuge, che hanno diritto al mantenimento.

Gli studenti possono ottenere il ricongiungimento solo per il coniuge e i figli che hanno il diritto al mantenimento.

I cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) hanno il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare per i propri figli e il proprio coniuge. Coloro che sono in possesso di permesso di dimora (permesso B) non hanno tale diritto legale. Le autorità cantonali per l'immigrazione possono tuttavia consentire il trasferimento, nel caso in cui i cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno siano in grado di dimostrare di avere un alloggio sufficiente, un reddito adeguato e un luogo di residenza definito (per il quale non siano insorti contenziosi). I coniugi e i figli di cittadini svizzeri e di persone in possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio possono svolgere un'attività professionale autonoma o un lavoro dipendente in tutto il territorio svizzero.

www.ch.ch > Stranieri in Svizzera
Ricongiungimento familiare da Paesi terzi

www.ejpd.admin.ch > Temi > Immigrazione

I permessi di soggiorno e domicilio sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

6.3 SOGGIORNO SENZA ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

6.3.1 Soggiorni fino a tre mesi

Dal 12 dicembre 2008, la Svizzera è membro associato dell'accordo di Schengen e fa quindi parte dell'area Schengen. Per l'ingresso e un soggiorno che non richieda visto fino a tre mesi si applicano pertanto le disposizioni dell'accordo di Schengen.

In linea di principio è pertanto consentito soggiornare fino a tre mesi in Svizzera senza permesso per stranieri se non si esercita attività lucrativa (ad es. visita, turismo). Per i cittadini di determinati Paesi è tuttavia necessario il visto. Gli stranieri possono soggiornare in Svizzera al massimo tre mesi su sei a valere dal primo ingresso. Il periodo di riferimento di 180 giorni è sempre calcolato dal giorno del controllo e comprende i 180 giorni precedenti tale data. Le persone con obbligo di visto sono tenute a rispettare la durata di soggiorno registrata nel visto.

Per entrare in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità e riconosciuto dalla Svizzera. Per le persone con obbligo di visto, la Svizzera rilascia, per un soggiorno fino a tre mesi, un visto Schengen che di norma è valido per l'intera area Schengen.

6.3.2 Soggiorni di durata maggiore

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi occorre un permesso anche per chi non esercita attività lucrativa (pensionati, studenti, persone in cerca di lavoro e altri). Il permesso è rilasciato dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all'anno), permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo indeterminato).

I cittadini degli Stati non UE/AELS sono tenuti a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso la rappresentanza svizzera competente (unitamente alla richiesta di visto) prima dell'ingresso in Svizzera. A seconda dello scopo del viaggio (studenti, pensionati, scopi medici, ecc.), sono richiesti diversi documenti. Se sono soddisfatti i requisiti per un soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno breve (permesso L) per una durata inferiore all'anno o un permesso di soggiorno (permesso B), valido per un anno, se il soggiorno dura più di un anno. Dopo l'ingresso occorre dichiarare la propria presenza presso il comune di domicilio competente.

Nel quadro dell'accordo di libera circolazione delle persone, la Svizzera assicura diritto di soggiorno a quanti non esercitano un'attività lucrativa ma sono cittadini di Stati membri dell'UE/AELS. Il permesso di soggiorno deve essere presentato dopo l'arrivo nel comune di domicilio al momento della relativa dichiarazione e viene approvato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono disporre di sufficienti mezzi finanziari affinché non debbano richiedere assistenza ed essere a carico dello Stato di accoglienza;
- devono essere in possesso di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (anche di infortunio).

Il permesso di soggiorno UE/AELS vale cinque anni per tutta la Svizzera e viene prorogato automaticamente dalle autorità competenti se le condizioni summenzionate continuano a essere soddisfatte. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa hanno il diritto di portare con sé i loro familiari se dispongono di sufficienti mezzi finanziari per il loro sostentamento.

6.3.3 Caso speciale: studenti

La procedura illustrata al punto 6.3.2 vale anche per gli studenti. Per gli studenti si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Per soggiorni superiori a tre mesi, scolari e studenti cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, di Stati Uniti, Canada, Australia o Nuova Zelanda devono solo dimostrare in generale (presso la rappresentanza svizzera competente o il comune di domicilio al momento della dichiarazione) di disporre di sufficienti mezzi finanziari e che quindi non saranno a carico dell'assistenza. Devono inoltre attestare di essere iscritti a un istituto riconosciuto in Svizzera e di potervi frequentare una formazione generale o in preparazione all'esercizio di una professione. Se questi requisiti sono soddisfatti, agli scolari e studenti viene rilasciato un permesso di soggiorno per la durata della formazione o per la durata di un anno, se la formazione supera un anno. Tale permesso viene tuttavia prorogato sino alla regolare conclusione della formazione se continuano a essere soddisfatti i requisiti necessari per il rilascio del permesso.

Gli studenti che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, di Stati Uniti, Canada, Australia o Nuova Zelanda, devono allegare alla loro domanda di ingresso, da presentare alla rappresentanza svizzera competente, anche la seguente documentazione:

- conferma della scuola che il richiedente è effettivamente atteso;
- attestato di pagamento delle tasse scolastiche;
- certificazione della presenza di sufficienti mezzi finanziari per le spese di sostentamento per la durata della scuola;
- diplomi/attestati scolastici;
- impegno scritto a ripartire dalla Svizzera;
- foglio aggiuntivo concernente le conoscenze linguistiche. Le conoscenze linguistiche sono verificate in occasione di una breve intervista presso la rappresentanza.

La rappresentanza svizzera inoltra la domanda d'ingresso insieme alla documentazione e a una valutazione delle conoscenze linguistiche del richiedente all'autorità cantonale competente in materia di migrazione che deciderà in merito.

6.4 SOGGIORNO CON ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

Chi, durante il proprio soggiorno in Svizzera, lavora o si trattiene in Svizzera per più di tre mesi, deve essere in possesso di un permesso dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione. Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all'anno), permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo indeterminato).

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere effettuata dal datore di lavoro in Svizzera presso l'Ufficio migrazione cantonale o Ufficio cantonale del lavoro (varia a seconda dei cantoni).

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali (accordo bilaterale concernente la libera circolazione delle persone e revisione della convenzione istitutiva dell'AELS), per i cittadini degli Stati dell'UE/AELS si applicano disposizioni diverse da quelle che valgono per le persone di altri Stati. I cittadini dei 27 Stati dell'UE/dell'AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri. I cittadini croati sono attualmente soggetti a disposizioni di transizione. Per gli Stati terzi si applicano limitazioni d'accesso, verifica delle condizioni del mercato del lavoro e diritti di precedenza ai cittadini svizzeri e degli Stati dell'UE/AELS. Il soggiorno di persone straniere richiedenti l'asilo si determina in base alle disposizioni della legge sull'asilo.

La decisione relativa al soggiorno e al domicilio di stranieri compete ai cantoni. La Confederazione viene consultata ai fini del consenso e considera le domande dal punto di vista dell'intera Svizzera. Le autorità di migrazione cantonali sono competenti per il controllo degli stranieri. Gli stranieri devono inoltre dichiarare la loro presenza entro otto giorni presso il controllo degli abitanti del comune di domicilio.

Nel quadro di progetti di stabilirsi in Svizzera si consiglia, se possibile, di raggruppare e discutere anticipatamente le diverse richieste nell'interesse di «soluzioni a pacchetto». È possibile ottenere informazioni sulla procedura da seguire e sulle scadenze presso gli uffici cantonali di promozione economica.

6.4.1 Riconoscimento delle qualifiche professionali

Alcune professioni, in particolare nel settore sanitario, dell'insegnamento, le professioni tecniche e nel campo dell'amministrazione della giustizia, hanno alcune regole predefinite. In tali casi è necessario essere in possesso di una qualifica, di un certificato o di un certificato di competenza. Le qualifiche straniere devono essere riconosciute dalle autorità responsabili. A seconda della professione, possono essere responsabili del riconoscimento diverse autorità, mentre nei casi normali le autorità che regolano l'istruzione sono responsabili anche del riconoscimento delle qualifiche estere.

Nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera lavora a stretto contatto con l'UE e partecipa al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche. Anche i cittadini di Paesi terzi hanno l'opportunità di vedere riconosciute le loro qualifiche in Svizzera.

Permessi di lavoro e di soggiorno: regolamentazioni e procedure

(FIG. 18)

REGIME VALIDO PER CITTADINI DEGLI STATI UE/AELS		REGIME VALIDO PER I CITTADINI DEGLI STATI NON UE/AELS
UE A 27/AELS	CROAZIA	
<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diritto al rilascio purché si possa dimostrare in Svizzera un rapporto di lavoro compreso fra tre mesi e un anno (per rapporti di lavoro inferiori ai tre mesi nell'anno civile: procedura di notifica). - Ricongiungimento familiare possibile. 	<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diritto al rilascio nella misura in cui si riesca a dimostrare un rapporto di lavoro che duri fino a un massimo di un anno. Rinnovo dopo un anno in caso di occupazione sicura, fatto salvo il contingente. - Contingenti ridefiniti su base annua. - Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro. - Ricongiungimento familiare possibile. 	<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le posizioni altamente qualificate (costituzione di una ditta, inserimento di nuovo personale, specialisti di aziende internazionali): 12 mesi, prorogabile a 24 mesi. - Ricongiungimento familiare possibile. - Contingenti ridefiniti su base annua. - Apprendisti (tirocinanti): 12-18 mesi, non è previsto il ricongiungimento familiare.
<p>Permesso di dimora (Permesso B-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validità cinque anni dietro presentazione di un attestato di lavoro con durata di un anno o più o a tempo indeterminato. - Soggiorno annuale legato a uno scopo con centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera. - Ricongiungimento familiare possibile. - Autorizzazione a perseguire un'attività lavorativa autonoma. 	<p>Permesso di dimora (Permesso B-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contingenti ridefiniti su base annua. - Per il passaggio a un'attività non autonoma occorre il permesso. - Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro. - Ricongiungimento familiare possibile. - Per il resto come UE-27. 	<p>Permesso di dimora (Permesso B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggiorno annuo con attività lavorativa in Svizzera, centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera. - Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro. - Ricongiungimento familiare possibile. - Il rinnovo annuo del permesso è una formalità. - Contingenti ridefiniti su base annua.
<p>Permesso di domicilio (Permesso C-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene rilasciato sulla base di accordi relativi alla dimora o per motivi di reciprocità dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera. - Titolari sostanzialmente equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro. 	<p>Permesso di domicilio (Permesso C-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come UE-27 	<p>Permesso di domicilio (Permesso C)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Può essere richiesto di norma dopo 10 anni (cittadini statunitensi: 5 anni) di soggiorno ininterrotto in Svizzera. - Il titolare non è più soggetto ad alcuna limitazione legata al diritto del mercato del lavoro. Autorizzazione a perseguire un'attività autonoma.
<p>Permesso per frontalieri (Permesso G-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilità geografica senza limiti. - Obbligo settimanale di ritorno presso il domicilio principale nello Stato UE/AELS. - Possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma. - Durata di validità conforme al contratto di lavoro, ma al massimo cinque anni, prorogabile in seguito. 	<p>Permesso per frontalieri (Permesso G-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilità geografica all'interno di tutte le zone di confine della Svizzera. - Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro. - Tempo di allestimento di sei mesi per frontalieri autonomi. 	<p>Permesso per frontalieri (Permesso G)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valido dodici mesi per la zona frontiera del cantone che ha rilasciato il permesso e da rinnovare ogni anno. - Domicilio con permesso di soggiorno permanente da almeno sei mesi nella zona di confine di un Paese confinante con la Svizzera. - Rientro settimanale a questo domicilio.

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), 2020

6.4.2 Cittadini dell'UE/AELS: soggiornare e lavorare in Svizzera

Grazie alla libera circolazione delle persone, i cittadini degli Stati UE/AELS sono ora equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro. Le persone alla ricerca di un lavoro possono soggiornare in Svizzera per tre mesi senza permesso. Per i membri dell'Europa dei Ventisette vi è già la piena libertà di circolazione delle persone, mentre i cittadini della Croazia, durante la prima fase delle disposizioni di transizione, sono soggetti a limitazioni (priorità agli svizzeri, condizioni di salario e di lavoro, contingenti) che all'occorrenza potrebbero essere ulteriormente prolungate. Chi beneficia della libera circolazione delle persone (attualmente i primi 27 Stati dell'UE) non è tenuto a essere in possesso di un permesso di lavoro, ma deve tuttora richiedere un permesso di soggiorno, che viene rilasciato dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione dietro presentazione dell'attestato di lavoro. Se la durata del contratto di lavoro è inferiore a tre mesi, non è necessario alcun permesso. Sussiste solo l'obbligo di dichiarazione. I fornitori di servizi (lavoratori autonomi o lavoratori trasferiti) con sede aziendale in un Paese dello spazio UE/AELS non hanno bisogno di permesso per svolgere la loro attività in Svizzera per un periodo inferiore ai 90 giorni per ogni anno civile. È sufficiente che dichiarino la loro attività alle autorità. La dichiarazione può essere fatta via Internet. Fanno eccezione e quindi sono soggetti all'obbligo di permesso le aziende con sede in Croazia, i servizi nei rami economici dell'edilizia e relativo indotto, del giardinaggio e dell'architettura del paesaggio, delle imprese di pulizia, dei servizi di sorveglianza e sicurezza.

La libera circolazione delle persone è accompagnata da una serie di misure contro il dumping salariale e sociale, dal mutuo riconoscimento dei diplomi professionali e da misure di coordinamento della sicurezza sociale. Questo dispositivo facilita l'assunzione dei lavoratori dell'UE/AELS e l'accesso a istituti di formazione di questi Stati. Il suo scopo è quello di accrescere l'efficacia del mercato del lavoro e la disponibilità di personale altamente qualificato.

Ulteriori informazioni sulla libera circolazione delle persone sono disponibili al capitolo 4.2.

www.sem.admin.ch > **Entrata & Soggiorno**
Libera circolazione delle persone in Svizzera – UE/AELS

www.europa.admin.ch > **Servizi e pubblicazioni**
Opuscolo «Cittadine e cittadini dell'UE in Svizzera»

6.4.3 Cittadini non UE/AELS: soggiornare e lavorare in Svizzera

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE/AELS sono sempre tenuti a essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di soggiorno. I titolari di un permesso di soggiorno permanente possono cambiare posto di lavoro e professione nonché esercitare un'attività lavorativa autonoma in tutto il Paese senza particolari permessi. In casi di rilievo, anche i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata possono lavorare per un datore di lavoro in un altro cantone.

La priorità va a lavoratori altamente qualificati e specializzati nonché a imprenditori e dirigenti, scienziati e figure culturali riconosciute, dipendenti di gruppi internazionali e persone chiave con relazioni d'affari internazionali. Con queste misure si intende promuovere lo scambio economico, scientifico e culturale e sostenere il trasferimento di responsabili decisionali e specialisti di imprese internazionali. In particolare gli scienziati qualificati devono poter continuare a lavorare in Svizzera al termine dei loro studi. È infine nell'interesse dell'economia svizzera che stranieri che lavorano in Svizzera anche solo per un periodo limitato possano portare con sé le rispettive famiglie e che i partner o i figli dei titolari di un permesso permanente possano essere assunti o esercitare attività lavorativa autonoma in Svizzera.

Ecco le principali regole:

- Permesso di soggiorno B: di norma è limitato a un anno. È possibile cambiare posto di lavoro e cantone con relativo permesso, imposta alla fonte, contingenti. (Alcune eccezioni: ad es. i coniugi di cittadini svizzeri sono equiparati agli svizzeri).
- Permesso di soggiorno C: equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda il mercato del lavoro, nessuna imposta alla fonte.
- Permesso per frontalieri: possibile cambiare posto di lavoro con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone, imposta alla fonte.
- Permesso di soggiorno di breve durata L: non è possibile cambiare posto di lavoro e cantone, imposta alla fonte.
- Permesso per tirocinanti: 18 mesi al massimo, solo per soggiorni di perfezionamento di giovani professionisti.
- Richiedenti l'asilo: permesso di lavoro un mese dopo la presentazione della domanda di asilo. Possibile cambiare posto di lavoro con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone. Imposta alla fonte e 10 % del salario vengono trattenuti a titolo di garanzia.
- Trasferimento dei quadri: dirigenti indispensabili possono soggiornare per tre anni in Svizzera in conformità al General Agreement on Trade in Services (GATS). Il permesso può essere prolungato di un anno.

Al datore di lavoro compete un obbligo di controllo e diligenza e pertanto deve provvedere affinché un collaboratore straniero disponga dell'autorizzazione a entrare in servizio. Per ottenere un permesso d'ingresso, il datore di lavoro deve dimostrare che non è stato possibile trovare in Svizzera o nell'area dell'UE/AELS un lavoratore idoneo né garantire entro tempi brevi la formazione adeguata di un collaboratore.

www.sem.admin.ch > **Entrata & Soggiorno** > **Lavoro / Permessi di lavoro**
Esercizio di attività lucrativa da parte di cittadini non UE/AELS

6.4.4 Tirocinanti/Praticanti

La Svizzera ha siglato accordi con numerosi Stati sullo scambio di praticanti (tirocinanti, ecc.). Questi accordi consentono di accedere più facilmente a un permesso di soggiorno e di lavoro a tempo determinato. I praticanti di Paesi con cui non vi è un accordo speciale devono presentare domanda per il permesso di soggiorno e di lavoro seguendo l'iter normale.

Sono ammesse come tirocinanti le persone che possono dimostrare di avere conseguito una formazione professionale o un diploma. Il limite di età è fissato a 35 anni (eccezioni: Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Russia e Ungheria: 30 anni). L'assunzione (al massimo 18 mesi) deve avvenire per il mestiere imparato o nell'area di studio/addestramento. Nel caso del Canada sono ammessi anche studenti che desiderano compiere un soggiorno di lavoro come parte integrante del loro percorso di studi, mentre nel caso del Giappone solo i laureati. Per i tirocinanti è previsto un numero massimo e non si applicano le disposizioni relative al trattamento preferenziale nei confronti dei lavoratori svizzeri. Il ricongiungimento familiare non è contemplato.

Come conseguenza della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, i cittadini dei 27 Paesi dell'UE e degli Stati dell'AELS hanno bisogno solamente di un permesso di soggiorno breve per lavoratori alla pari, permesso che può essere prolungato fino a una durata massima di 18 mesi.

www.swissemigration.ch mette a disposizione una guida per tirocinanti stranieri e potenziali datori di lavoro (indirizzi, un contratto di lavoro standard e il modulo per presentare domanda).

www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Lavoro / Permessi di lavoro > Giovani professionisti (tirocinanti)

Guida per i tirocinanti stranieri e i datori di lavoro svizzeri

6.5 NATURALIZZAZIONE

Il processo di naturalizzazione si compie in tre stadi. Si può richiedere la cittadinanza svizzera presso il comune e il cantone. Questi prevedono requisiti da soddisfare per la naturalizzazione in aggiunta a quelli contemplati dalla Confederazione (cfr. sotto).

Per ottenere l'autorizzazione di naturalizzazione occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- dodici anni di residenza in Svizzera (gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno di vita sono calcolati il doppio)
- integrazione nella realtà svizzera
- familiarità con lo stile di vita, usi e costumi svizzeri
- rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero
- garanzia che non si metta a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

I coniugi stranieri di cittadini svizzeri (naturalizzazione agevolata dopo cinque anni di domicilio in Svizzera e dopo tre anni di matrimonio) e i figli di un genitore svizzero che non sono ancora in possesso di cittadinanza svizzera usufruiscono di una naturalizzazione agevolata.

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno
Cittadinanza svizzera / Naturalizzazione

www.ch.ch > Stranieri in Svizzera
Naturalizzazione: informazioni